

Anno CXLII - Numero 10

Roma, 31 maggio 2021

Pubblicato il 31 maggio 2021



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

LIBERE PROFESSIONI

Regolamento per il voto telematico e lo svolgimento da remoto delle elezioni del Consiglio Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell'Ordine Territoriale degli Attuari

Premessa

Il presente Regolamento elettorale è stato redatto dal Consiglio Nazionale degli Attuari secondo quanto disposto dall'art. 31 della Legge 18 dicembre 2020. N. 176 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.) - GU n. 319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43.

Art. 31

Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

1. Le procedure elettorali, per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate ((con regolamento del ...)) Consiglio Nazionale dell'Ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della Giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Consiglio Nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il Consiglio Nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 176 del 18 dicembre 2020, le modalità di espressione del voto telematico da remoto per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

Art. 2

Piattaforma informatica

1. La piattaforma informatica per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 1 è individuata dal Consiglio Nazionale degli Attuari, secondo le modalità di cui ai commi successivi del presente articolo, in modo tale che essa assicuri il regolare svolgimento delle elezioni e il rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni applicabili al procedimento elettorale, garantendo in particolare:

- a) la personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto;
- b) che, a ogni livello di competenza e operatività informatica, non sia possibile collegare il voto all'elettore che lo ha espresso;
- c) la completezza dell'elenco degli aventi diritto al voto;
- d) la completezza dell'elenco dei candidati per l'elezione telematica, compilati e consegnati dal Consiglio nei termini e con i dati previsti dalla normativa regolante le elezioni;
- e) la certezza dell'identità dei partecipanti, accertata tramite le credenziali previamente inviate su indirizzo di posta certificata;
- f) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;

g) la possibilità di non esprimere alcuna preferenza di lista o candidato (scheda bianca) e la possibilità di esprimere un voto invalido (scheda nulla);

h) l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco di chi ha già esercitato il diritto di voto, onde evitare duplicazioni del voto;

i) che i voti espressi siano conservati su idonei sistemi;

j) che la piattaforma informatica effettui lo scrutinio dei voti in modo anonimo e accerti e fornisca nel minor tempo possibile il risultato delle elezioni;

k) la funzionalità ininterrotta del sistema per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle elezioni, allo scrutinio e alle operazioni connesse;

l) che non sia più consentito votare dal momento in cui il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto;

m) la massima semplicità di utilizzo della procedura da parte degli elettori e dei componenti del seggio;

n) il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari e delle specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali degli aventi diritto al voto e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software in modalità disgiunte ed inaccessibili, la garanzia di integrità dei dati, la crittazione dei dati ed il backup di sicurezza di tutte le operazioni;

o) che il voto possa essere espresso attraverso i più comuni sistemi operativi/browser utilizzando le più comuni tipologie di device.

2. La gestione tecnica della piattaforma informatica di cui al comma 1 è affidata ad un operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'ordine professionale, da selezionare all'esito di procedura indetta nel rispetto delle vigenti disposizioni normative applicabili a tale ente.

3. L'operatore di cui al comma 2 che fornisce la piattaforma informatica rende noti i criteri utilizzati per assicurare le garanzie imposte dal comma 1 del presente articolo.

4. L'operatore di cui al comma 2 ed il Consiglio Nazionale procedono, rispettivamente, alla designazione di una persona fisica in qualità l'uno di responsabile tecnico della gestione e l'altro di responsabile della piattaforma per la specifica elezione telematica.

Art. 3

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto in via telematica si svolgono esclusivamente nei giorni e negli orari indicati nell'avviso di convocazione di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del DPR 8.7.2005 n. 169. Pertanto, il voto può essere espresso solo nel periodo ivi indicato.

2. Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.

3. Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet. È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.

4. Previo riconoscimento dell'elettore e previo accertamento della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 1, lett. e), l'avente diritto al voto accede alla piattaforma informatica.

5. L'avente diritto esprime, in massima libertà ed in maniera univoca, il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche o nulle.

6. Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto.

7. Al termine di ciascuna giornata di voto telematico e di ciascuna tornata di voto, il sistema di voto provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.

Art. 4

Scrutinio e verbalizzazione

1. Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede con la collaborazione del segretario del seggio elettorale, dei referenti di cui al comma 4 dell'art. 2.

2. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle vota-

zioni e all'espletamento dello scrutinio in attuazione del presente regolamento viene redatto, a cura del segretario del seggio elettorale, verbale sulla base del backup di sicurezza delle richiamate operazioni reso disponibile dal sistema informatico. Tale verbale viene sottoscritto dal presidente di quest'ultimo e dal segretario stesso.

Art. 5

Norme di rinvio, norme transitorie, finali ed entrata in vigore

1. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di elezioni del Consiglio Nazionale degli Attuari e del Consiglio dell'Ordine Territoriale di cui al DPR 8.7.2005 n. 169, tanto ed in quanto siano con esso compatibili e non vi sia espressa deroga nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino del Ministero di Giustizia.